



## Scheda sul sostegno finanziario alle associazioni secondo l'articolo 14 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)

### 1 Introduzione

La Confederazione può assegnare sussidi alle associazioni di protezione della natura, di protezione del paesaggio o di conservazione dei monumenti storici aventi un'importanza nazionale, per le spese cagionate dalla loro opera nell'interesse pubblico. Il sostegno finanziario si fonda sull'articolo 14 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN). La procedura si basa sulle disposizioni dell'articolo 12 dell'ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN). Per gli aiuti finanziari della Confederazione sono inoltre applicate le disposizioni della legge sui sussidi (LSu).

Il sostegno alle associazioni attive su tutto il territorio nazionale nel campo della protezione della natura e del paesaggio consente di rafforzare le strategie, gli obiettivi e i messaggi della Confederazione nel settore della politica in materia di biodiversità e di paesaggio come pure di trasferirle in modo coerente ai principali destinatari. In tal senso, i richiedenti fungono da moltiplicatori essenziali.

La presente scheda dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) disciplina la procedura per il sostegno finanziario delle associazioni secondo l'articolo 14 LPN per quanto concerne l'autorizzazione, la presentazione della domanda, le scadenze e gli aiuti finanziari non inclusi negli accordi programmatici con i Cantoni.

### 2 Organizzazioni aventi diritto

Per ricevere un sostegno, le associazioni devono soddisfare i criteri seguenti:

- le associazioni di protezione della natura e del paesaggio *che per statuto si occupano delle esigenze di protezione della LPN* e che estendono le loro attività all'intero territorio della Confederazione o, in ogni caso, a gran parte della Svizzera (p. es. una regione linguistica o l'arco alpino) entrano in linea di conto in primo luogo quali destinatari di contributi federali ai sensi degli obiettivi dell'articolo 1 lettera c LPN. L'associazione ha una stretta correlazione con gli obiettivi e i compiti dell'UFAM nel settore della biodiversità e del paesaggio;
- le associazioni devono inoltre svolgere le loro attività senza scopi di lucro;
- le associazioni a carattere prettamente cantonale, regionale o locale sono escluse;
- le organizzazioni internazionali possono essere sostenute se esercitano un'attività nell'interesse del nostro Paese e se sono non governative;
- le attività lobbistiche in ambito politico e quelle connesse all'esercizio del diritto di ricorrere sono esplicitamente escluse dai contributi dell'UFAM.

### 3 Prestazioni che danno diritto ai contributi

Oggetto della promozione è un'attività d'interesse pubblico dell'associazione. Entrano in linea di conto le attività di interesse nazionale quali la cura e la gestione di riserve, i lavori preparatori per inventari e per la protezione e la cura del paesaggio come pure la formazione e le relazioni pubbliche.

### 4 Presentazione della domanda

Per valutare la domanda, l'UFAM si basa sulla richiesta di sostegno completa comprendente i documenti ivi menzionati: statuti, rapporto di gestione, bilancio, conto economico, strategia dell'associazione, descrizione dell'attività con i relativi costi.

La domanda deve includere informazioni su:

- Importanza contenutistica: in che misura il sostegno consentirà all'associazione di raggiungere i suoi destinatari ai sensi degli obiettivi strategici e delle attività dell'UFAM nel settore della biodiversità e del paesaggio? Quali offerte e prestazioni del settore di attività dell'organizzazione servono a raggiungere tale scopo?

- **Destinatari:** quali destinatari intende raggiungere l'associazione? Qual è la portata dei messaggi all'interno e all'esterno dell'associazione?
- **Efficacia:** di quali mezzi e strumenti dispone l'associazione? Per quali misure di interesse pubblico nazionale si chiedono gli aiuti finanziari? Vi rientrano piani, rapporti, preventivi e fatture che consentono di determinare l'entità delle prestazioni fornite che danno diritto ai contributi.
- **Rete:** che collegamento sussiste fra l'associazione e le altre organizzazioni nei settori natura, biodiversità e paesaggio?
- **Struttura organizzativa:** l'associazione dispone di una struttura organizzativa credibile ed efficiente ed è affidabile?
- **Costi:** che quota dei costi complessivi secondo il conto economico degli ultimi esercizi e il preventivo dell'associazione corrisponde al sostegno finanziario richiesto alla Confederazione? Per queste prestazioni sono state inoltrate altre domande di finanziamento alla Confederazione? Gli aiuti finanziari e i contributi per le associazioni secondo l'articolo 14 LPN sono di regola concessi per un periodo da uno al massimo a quattro anni.

## 5 Assegnazione di un aiuto finanziario

- La decisione se e in che misura sostenere un'associazione sarà presa dall'UFAM sulla base esclusiva della domanda compilata in tutti i suoi punti e sui mezzi finanziari disponibili. Non esiste nessun diritto a un sostegno.
- L'assegnazione avviene da parte dell'UFAM e può essere soggetta a oneri e condizioni.
- L'importo dell'aiuto finanziario è proporzionale ai costi delle attività d'interesse pubblico e secondo la LSu non può essere superiore al 50 per cento dei costi dell'attività. Il sostegno viene concesso solo se la Confederazione non finanzia in altro modo la stessa prestazione (nessun finanziamento doppio o trasversale).
- Il sostegno finanziario non implica al contempo l'autorizzazione a utilizzare il logo dell'UFAM, che deve essere richiesta separatamente.
- Al più tardi entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio l'UFAM deve ricevere un rapporto annuale sulle attività dell'associazione. Il consuntivo deve essere corredato di un rapporto breve sulle attività sostenute dell'associazione.

## 6 Scadenze

- Le domande devono essere presentate entro fine luglio.
- L'UFAM comunicherà la decisione entro metà settembre.
- Il sostegno è valido per l'anno o gli anni successivi.

## 7 Inoltro della domanda

La documentazione completa (richiesta di sostegno e altri documenti necessari) deve essere inviata in formato elettronico a [bnl@bafu.admin.ch](mailto:bnl@bafu.admin.ch), con il seguente oggetto: Domanda LPN art. 14 «*titolo della domanda*».

## 8 Informazioni

Urs Liechi

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)

Divisione Biodiversità e paesaggio

Worbentalstrasse 68, 3063 Ittigen

Indirizzo postale: 3003 Berna

Tel. +41 (0)58 467 33 41

[urs.liechi@bafu.admin.ch](mailto:urs.liechi@bafu.admin.ch)

[www.bafu.admin.ch](http://www.bafu.admin.ch)